



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", per l'anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

Repertorio Atti n. 41/100 del 7 maggio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 maggio 2015

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 114/CU in data 17 ottobre 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l'anno 2013, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l'art. 2, comma 6;

VISTA l'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata, con atto rep 80/CU in data 10 luglio 2014, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome che determina, per l'anno 2014, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, in particolare l'art. 2, comma 10;

VISTA la nota pervenuta il 21 aprile 2015, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa di questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera del 23 aprile 2015, con il quale il predetto schema di intesa è stato portato a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali, con la richiesta di far pervenire osservazioni al riguardo;

VISTA la nota pervenuta il 6 maggio 2015, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha trasmesso un nuovo testo dello schema di intesa in argomento;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera pervenuta il 6 maggio 2015, con la quale l'UPI ha inviato un documento di osservazioni sullo schema di intesa di cui trattasi;

VISTA la nota del 6 maggio 2015, con il quale le due suddette note pervenute in pari data, sono state diramate alle Amministrazioni statali interessate, alle Regioni e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul testo trasmesso il 6 maggio dalla Segreteria di questa Conferenza, a condizione, però, di stralciare all'articolo 4 le parole "e alle zone di area vasta";

CONSIDERATO che l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole al conseguimento dell'intesa, richiedendo altresì l'UPI che venga tenuta ferma la posizione del Governo nel senso di garantire alle Province, per il tramite dell'ANCI, le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti rivolti agli enti di area vasta ;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

#### SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerato:

- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il DPR 21 febbraio 2014 registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2014 n. 571, con il quale il Sig. Giuliano Poletti è stato nominato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 8 maggio 2014, n. 1213, con il quale il predetto Ministro, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il DPR 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 04 marzo 2014, n. 648, con il quale l'On. Luigi Bobba è stato nominato Sottosegretario di Stato al Lavoro e alle politiche sociali;
- il DM 08 maggio 2014, in corso di registrazione, con il quale all'On. Dott. Luigi Bobba sono state delegate le funzioni di indirizzo politico - amministrativo nelle materie concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale;
- il DPCM 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale;

- l'art. 1 comma 728 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" che definisce, in Tabella C, la dotazione finanziaria del "Fondo per le politiche giovanili";
- la legge 23 dicembre 2014, n. 191 di approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
- l'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare "un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013";
- l'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
- l'accordo tra Governo e Regioni del 21 dicembre 2011;
- l'art. 16, commi 1-3, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
- le Sentenze della Corte Costituzionale del 20 marzo 2006, n. 118, del 12 dicembre 2007, n. 453 e del 27 febbraio 2008, n. 50;
- la Sentenza della Corte Costituzionale dell'8 ottobre 2012, n. 223;
- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul "Fondo per le politiche giovanili", e, in particolare, le pagine 62 e seguenti della relazione approvata con la Deliberazione che, al primo capoverso del paragrafo 10, recita testualmente: "Il quadro normativo di riferimento delle risorse regionali, per i progetti concernenti le politiche giovanili, deve collocarsi nella corretta applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che prevedono la competenza regionale per detti interventi e che trovano simili esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale si è pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse vadano trasferite tout court, alle Regioni, tanto da aver statuito l'esigenza che non vi sia un'articolazione del Fondo predefinita dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le modalità di trasferimento delle risorse alle Regioni sono espressione del dettato costituzionale (Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3), che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni";
- che è necessario, al fine di assicurare l'attuazione delle politiche dei giovani sul territorio, destinare una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale, secondo criteri e modalità condivisi, per l'anno 2015, ivi compresi i residui esistenti a favore delle Regioni degli anni 2013 e 2014, nonché i residui esistenti a favore degli Enti locali per tutte le annualità precedenti;
- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite accordi tra Pubbliche Amministrazioni (di seguito accordi o accordo) sottoscritti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione e/o Provincia Autonoma;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- che l'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014 per la ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014, all'articolo 3 destinava agli interventi a favore dei Comuni una quota pari al 20% dello stanziamento del Fondo e all'articolo 4 destinava a favore delle Province una quota pari all'8% dello stesso. Tali quote percentuali sono state riconfermate con il decreto ministeriale 30 settembre 2014, registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2014, recante "Riparto e finalizzazione del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2014";
- che la legge n. 56/2014 ha profondamente innovato il sistema delle autonomie locali, istituendo le Città metropolitane e trasformando le Province in enti di area vasta di secondo grado con funzioni proprie e ben definite;
- che in questa logica ANCI e UPI hanno siglato, in data 18 giugno 2014, un Protocollo d'intesa volto a consentire un percorso di massima integrazione e raccordo delle associazioni, ai fini della piena rappresentanza unitaria. In tal senso l'ANCI rappresenterà complessivamente il sistema delle autonomie locali, Comuni, Città metropolitane e Province, nelle attività di gestione del Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2015;

tenuto conto:

- la richiesta formulata per le vie brevi dalla Commissione Politiche Sociali al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di ottenere la riassegnazione alle Regioni delle somme del FPG 2013 e 2014 non erogate a causa della mancata sottoscrizione degli Accordi e riconfluite, per effetto delle disposizioni dall'articolo 2, comma 8, dell'intesa rep. 114/CU del 17 ottobre 2013 e dall'articolo 2, comma 10, dell'intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili;
- le note prot. 547/GAB del 6 febbraio 2015 e prot. SIAR n. 47907 del 13 febbraio 2015, inviate rispettivamente dalle Regioni Sicilia e Calabria con le quali viene giustificato il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 2, comma 6, dell'Intesa rep. 80/CU del 10/7/2014 con la *vacatio* della Giunta regionale all'epoca in via di ricostituzione, si prende atto della consistenza delle motivazioni addotte, e si autorizza la sottoscrizione degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 2, comma 7, della citata Intesa entro il 30 settembre 2015;
- la nota del Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale prot. n. DGSCN/29732 del 26 novembre 2014, con la quale, a causa della mancata sottoscrizione dell'accordo di collaborazione dall'art. 2, comma 7, dell'Intesa 114/CU del 17/10/2013 è stata richiesto alla Regione Sicilia, la restituzione della quota del FPG 2013 già erogata e pari ad euro 303.127,29;
- che, a seguito dell'autorizzazione di cui sopra, con la Regione Sicilia si procederà alla sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione di cui all'art. 2, comma 7, dell'Intesa rep. 80/CU del 10/7/2014, la quota del FPG 2014, decurtata dell'importo del FPG 2013 già trasferito, verrà erogata alla Regione nella misura pari ad euro 349.929,85.

SI CONVIENE

Articolo 1

1. La presente Intesa determina, per l'anno 2015, la quota del Fondo nazionale per le politiche giovanili, di seguito denominato "Fondo", che è destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, che provvederanno alla realizzazione delle attività, anche attraverso specifiche forme di collaborazione atte a realizzare interventi che agevolino le condizioni



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

e le modalità di incontro e di aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi Centri e/o Spazi e/o Forme aggregative. La presente intesa, in particolare, stabilisce:

- a) la quota destinata a cofinanziare gli interventi in materia di politiche giovanili delle Regioni e delle Province Autonome ed i criteri di riparto di tale quota tra le Regioni e le Province Autonome stesse;
- b) la quota destinata a cofinanziare le attività proposte dal sistema delle Autonomie locali;
- c) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali.

2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo è stabilita nella misura pari al 54% del Fondo per l'anno 2015.

## Articolo 2

1. Per l'anno 2015, la quota parte del Fondo, destinata agli interventi delle Regioni e delle Province Autonome, è stabilita nella misura del 30% dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015" (di seguito DM di Riparto).

2. La quota di cui al precedente comma 1 è integrata dalle quote esistenti, derivanti dalle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014, non erogate alle Regioni e quantificate, alla data della presente Intesa, in euro 978.319,43 per il 2013 ed in euro 1.420.523,64 per il 2014.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comprensive dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ripartite tra ciascuna Regione e Provincia Autonoma applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nella tabella Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

5. Le modalità di realizzazione e monitoraggio semestrale delle iniziative regionali e delle Province autonome, da attuare con il cofinanziamento del Fondo, sono disciplinate mediante lo strumento dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto bilateralmente, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo di ciascun progetto, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni e/o Province Autonome per realizzare gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1.

7. Le Regioni e le Province autonome, a seguito del DM di Riparto, devono far pervenire al



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2015, le proposte progettuali contenenti anche l'impiego delle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014 di cui al comma 2, conformi alle disposizioni contenute nella presente Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale.

8. Il Dipartimento della Gioventù, e del Servizio Civile Nazionale, le Regioni e le Province Autonome provvedono alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione entro 60 giorni dal ricevimento delle proposte progettuali di cui al precedente comma.

9. Il trasferimento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 alle Regioni ed alle Province Autonome avverrà entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione di cui al comma 7, e comunque a seguito dell'approvazione degli Accordi stessi, da parte degli Organi di Controllo.

10. Le attività da realizzare dovranno essere avviate entro sei mesi dalla firma dell'Accordo, dandone comunicazione al Dipartimento. Il mancato avvio delle attività entro il suddetto termine comporterà la restituzione delle somme già erogate dal Dipartimento.

11. Le eventuali somme, già destinate alle Regioni e/o Province Autonome, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell'Accordo di cui al precedente comma 8, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 10, andranno a riconfluire nel Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive con criteri che verranno individuati in apposita Intesa successiva alla presente.

### Articolo 3

1. In ottemperanza di quanto citato in premessa, a parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 2, comma 6 e 7, dell'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, le Regioni Sicilia e Calabria devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, entro e non oltre il 30 settembre 2015, le proposte progettuali conformi alle disposizioni contenute nella citata Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale e procedere alla sottoscrizione degli Accordi di Collaborazione entro il 30 ottobre 2015.

2. Per quanto previsto dal precedente comma 1, si applicano tutte le altre disposizioni previste dalla citata Intesa 80/CU del 10 luglio 2014 in particolare i commi 5, 8, 9 e 10 dell'art. 2.

### Articolo 4

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore degli Enti locali, è stabilita in misura pari al 24% dello stanziamento del Fondo 2015, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015".

2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore degli Enti locali sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2015 da stipularsi, a seguito della registrazione del DM di Riparto, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
CONFERENZA UNIFICATA

3. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 2 una quota delle risorse di cui al comma 1 dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.
4. Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore degli Enti locali, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui al precedente comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordare tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Articolo 5

Gli art. 3 e 4 dell'Intesa rep. 80/CU del 10 luglio 2014, sono sostituiti dal seguente:

1. La quota parte del Fondo, destinata agli interventi a favore degli Enti locali è stabilita in misura pari al 28% dello stanziamento del Fondo, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2014 e dagli eventuali aggiornamenti e riallocazioni disposti, in corso d'esercizio, da successive manovre di finanza pubblica.
2. La quota di cui al precedente comma 1 è integrata dalle economie, derivanti da pregressi accordi sottoscritti con gli Enti locali, che verranno riassegnate al Fondo per le politiche giovanili.
3. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore degli Enti locali sono oggetto di uno specifico distinto accordo per l'anno 2014 da stipularsi tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
4. Nell'ambito dell'accordo di cui al comma 3, una quota delle risorse come determinata dai commi 1 e 2 dovrà essere destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Città metropolitane ed agli enti di area vasta.

Articolo 6

Le risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa a favore degli Enti locali, che si rendano disponibili alla conclusione degli accordi di cui ai precedenti art. 4 e 5, sono interamente destinate ad iniziative, da concordate tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

Il Segretario  
Antonio Maddeo



Il Presidente  
Angelino Alfano

## ALLEGATO 1

<b>POLITICHE GIOVANILI 2015 con recupero fondi 2013 e 2014</b>					
		<b>Residui FPG 2013</b>	<b>Residui FPG 2014</b>	<b>Quota FPG 2015 (*)</b>	<b>Totale Regioni da ripartire 2015</b>
	<b>% Reg. FNPS</b>	<b>978.319,43</b>	<b>1.420.523,64</b>	<b>1.525.847,40</b>	<b>3.924.690,47</b>
Abruzzo	2,45%	23.968,83	34.802,83	37.383,26	96.154,92
Basilicata	1,23%	12.033,33	17.472,44	18.767,92	48.273,69
Calabria	4,11%	40.208,93	58.383,52	62.712,33	161.304,78
Campania	9,98%	97.636,28	141.768,26	152.279,57	391.684,11
Emilia Romagna	7,08%	69.265,02	100.573,07	108.030,00	277.868,09
Friuli Venezia Giulia	2,19%	21.425,20	31.109,47	33.416,06	85.950,73
Lazio	8,60%	84.135,47	122.165,03	131.222,88	337.523,38
Liguria	3,02%	29.545,25	42.899,81	46.080,59	118.525,65
Lombardia	14,15%	138.432,20	201.004,10	215.907,41	555.343,71
Marche	2,65%	25.925,46	37.643,88	40.434,96	104.004,30
Molise	0,80%	7.826,56	11.364,19	12.206,78	31.397,53
Provincia di Bolzano	0,82%	8.022,21	11.648,29	12.511,96	32.182,46
Provincia di Trento	0,84%	8.217,86	11.932,40	12.817,13	32.967,39
Piemonte	7,18%	70.243,34	101.993,60	109.555,84	281.792,78
Puglia	6,98%	68.286,70	99.152,55	106.504,15	273.943,40
Sardegna	2,96%	28.958,26	42.047,50	45.165,08	116.170,84
Sicilia	9,19%	89.907,56	130.546,12	140.225,38	360.679,06
Toscana	6,56%	64.177,75	93.186,35	100.095,59	257.459,69
Umbria	1,64%	16.044,44	23.296,59	25.023,90	64.364,93
Valle D'Aosta	0,29%	2.837,13	4.119,52	4.424,96	11.381,61
Veneto	7,28%	71.221,65	103.414,12	111.081,69	285.717,46
	<b>100,00%</b>	<b>978.319,43</b>	<b>1.420.523,64</b>	<b>1.525.847,40</b>	<b>3.924.690,47</b>

(\*) la quota FPG 2015 è stabilita nel 30% dell'ammontare dello stanziamento del Fondo stesso, come determinato dalla legge di stabilità per l'anno 2015 (e, in particolare, dalla Tabella C, allegata alla legge stessa) e da eventuali riduzioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all'emanazione, del Decreto ministeriale recante "Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l'anno 2015".

### Risorse destinate agli Enti locali

Il valore assoluto delle risorse del Fondo 2015, destinate agli Enti locali, è pari ad € **1.220.677,92**.

